

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 11

RISOLUZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(Relatrice PIZZOL)

approvata nella seduta del 18 dicembre 2018

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBA-
LIZZAZIONE (FEG) (COM (2018) 380 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 21 dicembre 2018

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) – (COM (2018) 380 definitivo),

premessi che:

il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), istituito dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, quale strumento di solidarietà dell'Unione europea nei confronti dei lavoratori che hanno perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, fornisce un sostegno specifico *una tantum* volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica;

l'ambito di applicazione e la durata del Fondo sono stati ampliati nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, al fine di ricomprendervi i lavoratori che hanno perso il lavoro come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica globale;

con il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, l'applicazione del Fondo è stata estesa anche ai casi di espulsione dal lavoro dovuti a qualsiasi crisi economico-finanziaria mondiale ed è stato altresì ampliato il concetto di «lavoratori» che possono accedere alle risorse del Fondo;

la proposta di regolamento all'esame della Commissione mira a permettere al Fondo di operare anche dopo il 31 dicembre 2020, senza limiti di tempo in quanto strumento speciale non soggetto ai massimali del quadro finanziario pluriennale;

l'intervento si rende opportuno alla luce dell'articolo 175, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale le azioni che si rivelassero necessarie per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale al di fuori dell'azione dei Fondi a finalità strutturale possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,

considerato che:

la Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi delle attività su cui si concentrano i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione europea non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri autonomamente

ed in quanto le misure cofinanziate dal FEG hanno creato, rispetto agli interventi dei singoli Stati membri, un aumento del numero dei servizi offerti, della loro varietà e del loro livello di intensità;

la Commissione afferma altresì che la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea,

ritenuto che:

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della proposta di regolamento, possono rientrare nell'ambito di applicazione del Fondo gli eventi di ristrutturazione che abbiano determinato la cessazione dell'attività di oltre 250 lavoratori, espulsi dal lavoro dipendente o autonomo nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, ovvero in alcune ipotesi di sei mesi. La cessazione comprende anche i casi di mancato rinnovo di un contratto a termine e deve riguardare un'impresa ed eventualmente le imprese di fornitori o produttori a valle della medesima oppure un determinato complesso di piccole e medie imprese (PMI);

ai sensi dell'articolo 9, le domande di accesso al finanziamento devono essere presentate, da parte dello Stato membro, entro dodici settimane dalla data in cui i criteri di ammissibilità siano soddisfatti e tra le informazioni che deve contenere la domanda rientrano gli obiettivi indicativi definiti dallo Stato membro in merito al tasso di ricollocamento dei beneficiari a 6 mesi dal termine del periodo di attuazione;

la relazione del Governo italiano ritiene che tale stima non sia utile e che sia difficile determinare la medesima nella fase in oggetto;

gli Stati membri che hanno ricevuto un finanziamento devono presentare alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario entro la fine del settimo mese dal termine del periodo di attuazione, indicando in particolare il tipo di misure ed i principali risultati; i nomi degli organismi responsabili dell'esecuzione del pacchetto di misure; i risultati di indagini condotte presso i beneficiari a sei mesi dalla fine del periodo di attuazione, che rendano conto dell'evoluzione dell'occupabilità dei beneficiari o, per coloro che abbiano già trovato un impiego, forniscano maggiori informazioni sul lavoro trovato; una dichiarazione giustificativa delle spese; gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma;

la relazione del Governo italiano osserva che alcuni dati relativi ai suddetti indicatori – quali le percentuali di beneficiari del FEG che abbiano ottenuto una qualifica o siano inseriti in un percorso di istruzione o formazione entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione – sono conseguibili solo mediante apposite indagini, da svolgere peraltro in un arco di tempo molto stretto, e che esperienze precedenti inducono ad ipotizzare che i tassi di risposta sarebbero estremamente bassi;

la relazione del Governo osserva altresì che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 4, la Commissione può modificare gli indicatori e che tale possibilità crea un clima di incertezza sulle attività da svolgere e i relativi costi;

la responsabilità della gestione delle misure e del controllo finanziario ricade, ai sensi dell'articolo 23, sugli Stati membri. Con riferimento alla possibilità, ivi prevista, al paragrafo 4, che funzionari o agenti della Commissione eseguano controlli *in loco*, anche a campione, con il preavviso minimo di un giorno lavorativo, la relazione del Governo italiano osserva che quest'ultimo termine appare troppo limitato, considerato anche che in molti casi sarà necessario coinvolgere altri soggetti pubblici, come ad esempio in Italia le regioni e le province autonome;

a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le Commissioni permanenti del Senato della Repubblica hanno in più occasioni rilevato ed evidenziato, nelle proprie risoluzioni, elementi di criticità nell'applicazione pratica del sistema di delega, relativi all'indeterminatezza temporale e di portata delle deleghe stesse;

la proposta di regolamento delega in vari punti la Commissione ad adottare propri atti, senza chiare indicazioni dei tempi entro cui ciò deve avvenire e senza precise indicazioni sulla portata dell'intervento, sebbene il TFUE vieti esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo;

rilevato che, allo stato, non sembrano sussistere aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata per la proposta di regolamento, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 9, sarebbe opportuno valutare con attenzione l'elenco di informazioni che la domanda di accesso al finanziamento deve recare, al fine di evitare che lo Stato membro sia messo in condizione di indicare dati la cui determinazione risulti oggettivamente inutile, difficile o addirittura impossibile;

in relazione all'articolo 19, appare opportuno evitare modifiche in corso degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, che creano incertezze sulle attività da svolgere e sui relativi costi da sostenere;

in relazione all'articolo 20, sarebbe opportuno valutare con attenzione l'elenco di dati da indicare nella relazione finale sull'attuazione del contributo, in particolare per quei dati oggettivamente difficili da reperire o che necessitano di tempi lunghi di raccolta;

in relazione all'articolo 23, si suggerisce di valutare con attenzione la possibilità di prevedere un termine di preavviso più ampio, anche in considerazione della necessità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti substatali dotati di autonomia;

in relazione all'articolo 25, si suggerisce di valutare con attenzione le norme di delega, al fine di non prevedere l'esercizio *sine die* del potere di adottare atti delegati e di consentire che la delega avvenga con precise indicazioni su oggetto e portata dell'intervento, nel rispetto delle norme del TFUE che vietano esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo.